



## COMUNE DI VIGNOLA

### DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

#### AVVISO PUBBLICO

### INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'USO STAGIONALE DELLO SPAZIO DENOMINATO "RITROVO AL CASTELLO" – ANNI 2012/2013/2014

#### IL DIRIGENTE

in esecuzione della Delibera di Giunta n. 17 del 27/02/2012

Premesso che:

- nei pressi del Ponte Muratori si trova un'area, di proprietà comunale e denominata "Ritrovo al Castello" in quanto adiacente alla Rocca di Vignola, precedentemente utilizzata dal Circolo "Età Libera", successivamente assegnata gratuitamente per l'anno 2009 al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.S.D. mediante analogo avviso pubblico, ed attualmente libera ed in disuso;
- l'Amministrazione Comunale ha intenzione di valorizzare l'area suindicata favorendone l'utilizzo alle condizioni poste dal vincolo paesaggistico al quale è sottoposta l'intera zona circostante la Rocca di Vignola;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha valutato positivamente l'opportunità di proseguire con l'affidamento in concessione di tale area per il periodo **aprile – ottobre per gli anni 2012-2013-2014**, per riqualificare un'area strategica in quanto posta all'ingresso della Città di Vignola e favorire, nel contempo, lo svolgimento di varie attività ricreative;

#### RENDE NOTO

che chiunque fosse interessato alla concessione in parola potrà presentare una proposta di progetto per l'utilizzo dell'area denominata "Ritrovo al Castello" entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e quindi entro il **15/03/2012**.

Si riportano di seguito indicazioni di merito.

#### **1. Soggetti ammessi e requisiti richiesti**

Sono ammessi a candidarsi per l'assegnazione dell'area in oggetto i soggetti, persone fisiche o giuridiche, costituite o da costituirsi, in possesso dei requisiti di idoneità dei seguenti requisiti morali e professionali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010:

#### **Requisiti morali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

### **Requisiti professionali**

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Oltre ai requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 verranno ritenuti validi, ai fini del riconoscimento del requisito, i titoli previsti dalle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dalle circolari emanate dalla Regione Emilia Romagna.

## **2. Oggetto e durata della concessione**

La concessione ha per oggetto l'area, catastalmente identificata al foglio 26 particelle 380 e 381, avente un'estensione di circa 1.000 mq., sulla quale insistono due piccoli manufatti uno ad uso chiosco ed uno ad uso palco coperto al di sotto del quale sono presenti due servizi igienici. Su detta area sono presenti alberature ad alto fusto, zone pavimentate per il gioco delle bocce, pista da ballo ed un impianto di illuminazione esterna su pali.

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre), decorrenti dalla data della firma di apposita convenzione regolante la concessione d'uso, rinnovabile compatibilmente con la normativa vigente al momento della scadenza e specificatamente per il periodo di cui in premessa (da aprile a ottobre).

## **3. Oneri a carico del concessionario**

Sono a carico del concessionario:

- la verifica e l'eventuale adeguamento dell'impiantistica presente in loco (impianti elettrico ed idrico);
- garantire la fruibilità degli spazi da parte di utenti portatori di handicap (posizionamento di adeguati WC provvisori e relativi percorsi d'accesso);
- il pagamento del canone annuo di concessione;
- gli allacciamenti alle utenze (erogazione di acqua, luce, gas, tassa smaltimento dei rifiuti, ecc.) e il pagamento canoni utenze e relativi consumi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la pulizia dei beni concessi;
- tutti gli oneri connessi al rilascio dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività proposta e per la realizzazione di eventuali interventi da eseguire sull'area e sugli immobili che vi insistono;
- tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della concessione relativa all'avviso in oggetto (ivi comprese le spese di costituzione di idonea cauzione a garanzia e di stipula di assicurazione RCT e incendio).

Gli utilizzatori saranno tenuti a risarcire i danni eventuali subiti dei beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale durante il periodo di utilizzo dell'area, non dovuti a caso fortuito o forza maggiore. A tal fine verrà richiesta, in sede di stipula della concessione, la costituzione di idonea cauzione in relazione al tipo di attività svolta e la stipula di una assicurazione RCT e incendio.

## **4. Condizioni di utilizzo**

Il concessionario, nell'utilizzo dell'area, dovrà:

- rispettare la tassativa limitazione, e il relativo controllo della stessa, ad un massimo di 120 persone durante lo svolgimento delle attività aperte al pubblico; fatto salvo l'onere della prova da parte del proponente di un differente affollamento massimo autorizzabile da parte degli enti preposti all'autorizzazione stessa;
- rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana, approvato dall'Unione di Comuni "Terre di Castelli" con delibera consiliare n. 4 del 16.02.2012.

Per lo svolgimento delle attività proposte, nonché di quelle ad esse correlate, dovranno essere ottenute le necessarie autorizzazioni in relazione alla tipologia dell'attività stessa.

Non saranno ammessi subentri nell'attività, salvo gravi motivi e previo nulla osta rilasciato dal Comune.

## **5. Canone di concessione**

Per l'occupazione dell'area oggetto di concessione è previsto un canone, da corrispondere anticipatamente entro il 30 aprile di ciascun anno, pari a € 6.000,00/anno. Il canone in parola non è comprensivo della Tassa di Occupazione Spazi e aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), comunque dovuta.

## **6. Contenuto della proposta progettuale**

Per quanto sopra premesso, la proposta di progetto **non potrà prevedere esecuzioni di opere se non di natura provvisoria e mobile e comunque propedeutiche all'ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività**, e dovrà contenere nello specifico:

1. la descrizione del tipo e lo svolgimento delle attività previste, con specificazione degli orari di apertura e chiusura e le condizioni di accesso al pubblico;
2. le modalità di utilizzo dell'area;
3. una planimetria con indicazioni e localizzazione di eventuali strutture da realizzarsi necessarie alle attività che verranno svolte;
4. le indicazioni dettagliate dei lavori da effettuarsi ai fini delle autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività previste e ai fini della fruibilità dell'area in relazione alle attività stesse;
5. le condizioni contrattuali e/o di valorizzazione e riqualificazione proposte, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale nonché alla promozione di metodologie per ottenere obiettivi di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento a sistemi di raccolta e conferimento dei rifiuti, sistemi e attrezzature per la riduzione del consumo di energia e delle risorse, buone pratiche per riciclo delle risorse; si rimanda come ulteriore riferimento al Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato con delibera di consiglio n. 31 del 21/06/2011 e scaricabile all'indirizzo [http://www.comune.vignola.mo.it/uffici/ufficio\\_lavori\\_pubblici/piano\\_d\\_azione\\_per\\_l\\_energia\\_sostenibile\\_.htm](http://www.comune.vignola.mo.it/uffici/ufficio_lavori_pubblici/piano_d_azione_per_l_energia_sostenibile_.htm)).

La proposta potrà prevedere lo svolgimento di diverse tipologie di attività culturali, socio-ricreative, ludiche e di intrattenimento.

## **7. Modalità di scelta della proposta progettuale**

Il Comune di Vignola, al fine di garantire un procedimento trasparente ed imparziale e confrontare le varie proposte, pubblica il presente avviso dando allo stesso la massima diffusione ed invita gli interessati a presentare una proposta di progetto ai fini della manifestazione di interesse.

Le proposte presentate saranno valutate in relazione al loro valore propositivo e relativa fattibilità tecnica mediante il loro esame da parte di apposita commissione interna all'Amministrazione Comunale nominata all'esclusivo fine.

Qualora la proposta progettuale non sia completamente definita o soddisfacente per l'Amministrazione, la stessa potrà chiedere integrazioni e/o modifiche rispetto alla soluzione proposta che dovranno essere formalmente accettate dai soggetti terzi interessati.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che presenterà la migliore proposta valutata sulla base dei seguenti criteri:

- qualità delle attività proposte, intesa come capacità di proporre offerta ad un'ampia parte di cittadinanza e di rivitalizzare e creare presidio sociale dell'area;
- qualità della soluzione tecnico progettuale (caratteristiche ed originalità delle eventuali strutture, ecc) ed inserimento nel contesto ambientale;
- ogni eventuale proposta di riqualificazione e valorizzazione degli spazi attigui pubblici, a vantaggio della collettività;
- ogni eventuale proposta di riqualificazione e valorizzazione degli spazi attigui pubblici, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale nonché alla promozione di metodologie per ottenere obiettivi di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, nel corso della concessione e a fronte dell'assunzione di ulteriori maggiori oneri da parte dell'assegnatario, l'introduzione di modifiche al contratto originario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare l'area anche in presenza di una sola offerta, purché idonea.

L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione degli spazi ove ritenga che le iniziative proposte non siano consone alle finalità che l'Amministrazione si propone nell'ambito della promozione e tutela dell'immagine della città o che sia offensiva della pubblica decenza.

## **8. Modalità di partecipazione**

La proposta progettuale, debitamente sottoscritta, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti (all. A), dovranno essere contenute in busta chiusa, indirizzata al Comune di Vignola – via G.B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), con indicazione del mittente e recante la seguente dicitura **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'USO STAGIONALE ESTIVO DELLO SPAZIO DENOMINATO "RITROVO AL CASTELLO" – ANNI 2012/2013/2014"**.

I soggetti interessati, dovranno far pervenire la proposta per la manifestazione di interesse con una delle seguenti modalità:

- a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
- con consegna a mano allo "Sportello 1" del Comune, sito in via Marconi n. 1 a Vignola, **entro e non oltre il 15.03.2012 ore 13.00.**

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo (per le consegne a mezzo servizio postale o agenzia di recapito autorizzata) e dello Sportello 1 (per le consegne effettuate a mano).

Si precisa che:

- **l'Ufficio Protocollo** osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso;
- **lo Sportello 1** osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.15 – giovedì dalle ore 7.30 alle ore 17.30 – sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.30 - festivi chiuso

Gli interessati potranno effettuare un sopralluogo, per verificare le dimensioni e le condizioni attuali dell'area in oggetto, rivolgendosi al **Servizio Patrimonio** del Comune di Vignola, via Bellucci n. 1 (geom. Chiara Giacomozzi tel. 059 777557 – e-mail: chiara.giacomozzi@comune.vignola.mo.it).

**Il presente avviso, pubblicato dal 29/02/2012 al 15/03/2012** sul sito del Comune e dell'Unione Terre di Castelli, nonché all'albo pretorio del Comune di Vignola, non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Marco Vangelisti

Vignola, 29.02.2012

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
E PATRIMONIO  
IL DIRIGENTE  
Ing. Marco Vangelisti**

